



Prot. llo 2266

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI

Il Sindaco

Vista la legge 14 agosto 1991, nr. 281, concernente “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

Vista la Legge Regionale 24 novembre 2001, nr. 16 per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, che istituisce presso i Servizi Veterinari delle A.A.U.S.S.L.L., competenti per territorio, l’Anagrafe Canina;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2008 concernente “Misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2008;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, nr. 320 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con il provvedimento sopra richiamato, entrato in vigore il 20 agosto 2008, ha previsto l’obbligo per i proprietari e i detentori di cani di provvedere:

1. nel secondo mese di vita, all’identificazione e alla registrazione mediante l’applicazione del microchip elettronico;
2. per i cani di età superiore ai due mesi l’adempimento è obbligatorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza di cui sopra (20 agosto 2008).

PRECISA

che l’applicazione del microchip elettronico deve essere effettuata dai Veterinari pubblici competenti per territorio, o da Veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale e che, contestualmente all’applicazione del microchip, i Veterinari devono effettuare la registrazione all’anagrafe canina dei soggetti identificati;

che il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà;

che è vietata la vendita di cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani non identificati e registrati in conformità alla stessa Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

DISPONE

che i proprietari e detentori di cani provvedano, ai sensi della citata ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali ed in conformità alla legge nr. 281 del 14 agosto 1991 e della L.R. nr. 16 del 24 novembre 2001:

- nel secondo mese di vita dei cani alla loro identificazione e registrazione;
- entro il 28.04.2012 alla identificazione e registrazione dei cani che alla data dell'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avessero età superiore ai due mesi di vita;

RICORDA

- che per i controlli di prevenzione del randagismo la competenza è del Corpo di Polizia Municipale;
- che per chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2 e/o 3 della Legge nr. 281/91.

Dalla Residenza Municipale, lì 24.02.2012

IL SINDACO

F.to Dott. Aldo Laurenzano

ISTRUZIONI

DOVE RECARSI

- 1. ASL di Avellino - Unità Operativa Veterinaria c/o Distretto Sanitario di Atripalda (AV), via Manfredi dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Tel. e Fax 0825-293230;**
- 2. Servizio Veterinario Azienda ASL - Avellino, via Legniti - P.S.I. - Monteforte Irpino (AV).**

Piazza Municipio 83042 Atripalda (AV) tel. 0825-615300 fax 0825-611798 C. F. 00095990644

Ufficio Polizia Municipale: Piazza Municipio tel. 0825-610319 fax 0825-610319

<http://www.comune.atripalda.av.it>



Responsabile Unità Operativa Veterinaria - Struttura Semplice “Lotta al randagismo” Dott. S. Andreottola – Dott. D. Addonizio. Tel. 0825/754945-35 Fax 0825/754933